



COMUNE di SOTTO IL MONTE GIOVANNI XXIII (BG)

Criteria di utilizzo

della PALESTRA COMUNALE

presso il

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI VIA ALDO MORO

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 86 del 10.10.2007.

ARTICOLO 1 – SCOPO DEI CRITERI

Scopo dei presenti criteri è quello di regolare l'attività ginnico – sportiva nella palestra di proprietà del Comune di Sotto il Monte Giovanni XXIII sita presso il Centro Sportivo di Via Aldo Moro.

La palestra comunale viene data in concessione subordinatamente alle esigenze di utilizzo delle stesse da parte dell'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 2 – TITOLARI DELLE CONCESSIONI TEMPORANEE

Le concessioni temporanee della palestra sono rilasciate a Società o Gruppi Sportivi affiliati al CONI, a un Ente di promozione sportiva che svolgono la propria attività per i giochi di squadra e per la preparazione fisica personale di gruppo o individuale.

Nel caso di ulteriore disponibilità, le concessioni temporanee potranno essere rilasciate anche a Società o Gruppi con finalità lucrative.

ARTICOLO 3 – ORGANI COMPETENTI AL RILASCIO

Il rilascio delle concessioni è di competenza dell'Ufficio Segreteria del Comune.

ARTICOLO 4 – PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Concessione annuale

La domanda di concessione, firmata dal responsabile o legale rappresentante della Società o del Gruppo Sportivo, deve essere rivolta all'Ufficio Segreteria del Comune entro il 31 maggio di ogni anno.

Le domande presentate dopo tale data verranno prese in considerazione solo nel caso di spazi disponibili.

I richiedenti dovranno precisare la tipologia dell'attività e, in caso di manifestazioni sportive, dovranno specificare se le stesse si svolgono in presenza di pubblico e, in caso affermativo, se questo è ammesso con ingresso libero o a pagamento. L'ingresso con offerta libera viene equiparato all'ingresso a pagamento.

Manifestazioni non previste o svolte nei fine settimana

Qualora le società o i gruppi sportivi abbiano necessità di utilizzare la palestra, al sabato e alla domenica o in altra giornata festiva, per manifestazioni non previste dal calendario, devono farne richiesta motivata almeno 15 giorni prima all'Ufficio Segreteria del Comune.

Le partite di campionato hanno la priorità rispetto alle partite amichevoli o di allenamento.

ARTICOLO 5 – FORMULAZIONE DELLA DOMANDA

Le domande, redatte su apposito modulo (Allegato B), devono contenere, fra l'altro:

- a) la ragione sociale della Società o del Gruppo Sportivo
- b) il programma delle attività che si intendono svolgere
- c) una dichiarazione di assunzione di responsabilità del presidente della Società o del responsabile del Gruppo
- d) l'impegno di rendere i locali nelle stesse condizioni di pulizia e agibilità in cui sono stati consegnati dall'Ente concessore.

ARTICOLO 6 – PERIODO DI CONCESSIONE

La concessione ha una durata massima di un anno e concerne l'utilizzo della palestra comunale per il periodo compreso tra il 1° settembre ed il 30 giugno di ogni anno.

Entro il 31 luglio di ogni anno verrà comunicato, da parte dell'Ufficio Segreteria, al concessionario il calendario con le ore di utilizzo della palestra.

Tale calendario viene predisposto dall'Ufficio Segreteria tenuto conto delle seguenti priorità:

1. Attività Comunali
2. Società e Gruppi sportivi aventi sede nel territorio comunale
3. Società e Gruppi sportivi aventi sede in altro territorio
4. Altre figure

Qualora durante la durata della concessione, le ore disponibili dovessero subire variazioni, le attività svolte dovranno trovare collocazione nelle ore non utilizzate e non date in concessione.

La riduzione delle ore di concessione per cause non imputabili al concessionario darà diritto al rimborso del canone pagato in misura proporzionata al periodo di mancato utilizzo senza corresponsione degli interessi.

ARTICOLO 7 – ASSEGNAZIONE E CRITERI DI PRIORITÀ

La priorità di utilizzo è assicurata ad iniziative promosse e curate direttamente dal Comune e/o da terzi in collaborazione con il Comune o con il patrocinio dello stesso.

L'assegnazione della palestra e i relativi orari di utilizzo verranno definiti dall'Ufficio Segreteria del Comune, considerando che ciascun Gruppo non potrà superare l'utilizzo della stessa per più di 5 giorni settimanali (compresi sabato e domenica) o di 3 giorni settimanali.

Nell'assegnazione delle palestre avranno la precedenza, in ordine prioritario:

- 1° Attività rivolte alla ginnastica correttiva e riabilitativa svolte dall'ASL e da altri soggetti istituzionali riconosciuti;
- 2° Associazioni o Società Sportive locali;
- 3° Associazioni o Società Sportive extracomunali.

In caso di pari diritto verranno tenuti in considerazione i seguenti sottocriteri in ordine di priorità:

- 1) Squadra e atleti che svolgono il massimo campionato nazionale;
- 2) Squadra e atleti che svolgono il campionato regionale o provinciale;
- 3) Corsi di avviamento allo sport per bambini sotto gli 11 anni;
- 4) Corsi di avviamento per ragazzi di età compresa tra 12 e 14 anni;
- 5) Associazioni sportive locali che svolgono attività di preparazione ginnico – sportiva ed agonistica;
- 6) Associazioni, Gruppi, Enti o privati, che ne facciano richiesta per attività di carattere ginnico – sportive, non agonistiche;
- 7) Associazioni, Enti e privati per singole manifestazioni di carattere sportivo – ricreativo;
- 8) Associazioni, Enti e privati che hanno svolto nell'anno precedente una corretta gestione, senza contestazioni da parte dell'Amministrazione Comunale.

Nel caso delle concessioni temporanee, le priorità verranno stabilite in base alla data di presentazione della domanda.

Le Società, Gruppi ed Enti con sede nel Comune che hanno svolto attività nell'anno precedente hanno la priorità rispetto a nuovi corsi e squadre, come pure quelle che svolgono un'attività continua negli anni, hanno la precedenza rispetto alle Società di nuova costituzione.

L'Amministrazione Comunale si riserva, motivatamente, di modificare le suddette priorità, in presenza di iniziative di particolare rilevanza sociale.

La concessione della palestra si intende rilasciata anche per l'uso dei servizi igienico – sanitari necessari allo svolgimento dell'attività.

L'orario assegnato per l'uso della palestra deve essere rigorosamente rispettato e comprende il tempo per l'utilizzo degli spogliatoi, delle docce e per l'uscita dallo stabile.

ARTICOLO 8 – CAUZIONE

Il concessionario versa al Comune la cauzione determinata dall'Allegato A all'atto della concessione. La restituzione della cauzione sarà disposta entro 60 giorni dalla fine dell'utilizzo, previa redazione del verbale di restituzione dell'immobile di cui al successivo articolo 9. Fatti salvi ulteriori diritti di rivalsa, il Comune ha diritto di ritenzione, parziale o totale per eventuali danni arrecati alla struttura e/o alle attrezzature, ovvero per gravi inadempienze. Non è dovuto il versamento della cauzione per iniziative organizzate dal Comune, Oratori e Società Polisportive Locali.

ARTICOLO 9 – VERBALE DI CONSEGNA E DI RESTITUZIONE

Alla consegna dei locali, degli impianti e delle attrezzature alle Società e ai Gruppi Sportivi per l'attività annuale, verrà redatto dall'Ufficio Tecnico del Comune un verbale da cui dovrà risultare il loro stato e la natura, qualità e quantità delle attrezzature e dei materiali in dotazione alla palestra. Al termine dell'attività sarà redatto un nuovo verbale dal quale saranno fatti risultare eventuali danni a locali, impianti o attrezzature o eventuali sottrazioni di materiale. Tutti i danni arrecati ai locali, alle attrezzature o la sottrazione di materiale, dovranno essere comunicati immediatamente all'Ufficio Tecnico. Spetta all'Ufficio Tecnico, l'effettuazione dei controlli. Di ogni danno al patrimonio mobile ed immobile del Comune che potesse derivare dall'uso della palestra, sarà responsabile il Gruppo o la Società concessionaria nella persona del legale rappresentante firmatario della domanda di concessione per l'uso della palestra, a cui saranno addebitate le spese sostenute dall'Ente proprietario per l'eliminazione del danno.

ARTICOLO 10 – RESPONSABILITÀ CIVILE

Le Società e i Gruppi Sportivi che usufruiscono della palestra, sono direttamente responsabili per eventuali danni che possono derivare a persone o a cose per l'uso dei locali, degli impianti e delle attrezzature. Verrà rilasciata concessione solo in presenza di adeguata polizza assicurativa per responsabilità civile. Il Comune non può venire chiamato in causa per rispondere dei danni causati agli atleti e al pubblico, derivanti dall'uso della palestra.

ARTICOLO 11 – GARANZIE DELLE SOCIETÀ E DEI GRUPPI SPORTIVI

Le Società e i Gruppi Sportivi si impegnano a garantire l'osservanza delle seguenti norme, oltre a quelle previste dalle leggi e dei regolamenti statali e regionali:

- a) L'accesso alla palestra è consentito ai praticanti l'attività sportiva solo se saranno assistiti dagli istruttori, allenatori o dirigenti delle Società e dei Gruppi;
- b) Gli istruttori devono fare osservare agli allievi un comportamento disciplinato e rispettoso;
- c) È assolutamente vietato fumare nei locali;
- d) È fatto divieto di posteggiare moto e biciclette nelle strutture e nei locali di pertinenza della palestra;
- e) È fatto obbligo, alla fine del turno di utilizzo, garantire il mantenimento di condizioni di pulizia e di igiene della palestra e dei servizi, consoni al rispetto dei luoghi;
- f) È fatto obbligo di rispettare gli orari concordati;
- g) È fatto assoluto divieto di svolgere pubblicità all'interno della palestra, salvo specifiche autorizzazioni;
- h) Gli istruttori, devono controllare l'uso delle calzature che devono essere con fondo in gomma o di materiale compatibile con la pavimentazione della palestra;

- i) È fatto divieto di fare accedere le persone estranee o il pubblico nella palestra qualora non sia stato espressamente autorizzato;
- l) È fatto obbligo di dimostrare di aver provveduto al versamento dei relativi canoni. L'uso della palestra non potrà essere concesso ai soggetti che non avranno provveduto a dimostrare di aver effettuato i versamenti secondo le modalità ed i tempi indicati al successivo articolo 13;
- m) È assolutamente vietata la subconcessione pena la revoca immediata della concessione stessa.

ARTICOLO 12 – CUSTODIA, SORVEGLIANZA E PULIZIA

Le Società e i Gruppi Sportivi, durante il periodo concesso, sono responsabili della custodia. Competerà all'Ufficio Segreteria definire nella concessione le misure per la salvaguardia dell'impianto, per l'apertura e la chiusura dei locali, nonché per l'uso degli oggetti.

Ogni Società o Gruppo Sportivo ha l'obbligo di controllare che all'interno dei locali della palestra non accedano persone estranee.

Il concessionario assume l'obbligo di garantire a proprie spese e per ogni giorno di utilizzo la corretta pulizia delle strutture e in particolare degli spogliatoi e dei servizi igienici, corridoi e dei campi da gioco.

Qualora non sia possibile a tal fine – per l'uso continuativo degli impianti – la pulizia al termine dell'utilizzo di ogni turno, tutti i concessionari provvederanno di comune accordo ad effettuare le operazioni di pulizia al termine dell'uso giornaliero degli impianti, suddividendone la spesa pro quota, in modo tale da consentire l'utilizzo degli impianti in tempo utile per il giorno successivo.

ARTICOLO 13 – CANONE D'USO

La concessione della palestra, suddivisa per categorie, è subordinata al pagamento di apposito canone concessorio (Allegato A).

I canoni non comprendono gli oneri relativi ad alcun servizio complementare, quali la custodia, la vigilanza e la pulizia. Detti oneri sono a carico del concessionario.

I canoni concessori si intendono al netto di IVA e sono soggetti ad adeguamento annuale.

I canoni non si applicano per iniziative organizzate dall'Amministrazione Comunale.

L'uso della palestra, inoltre, è concesso gratuitamente alle Società Sportive e ai Gruppi Locali senza finalità di lucro che effettuano attività sportive per minori di anni 18, e per tutte le Società Sportive con sede nel Comune limitatamente all'utilizzo per lo svolgimento di gare inserite in campionati ufficialmente riconosciuti da parte delle federazioni sportive.

ARTICOLO 14 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Per le attività sportive di allenamento (comprese le gare di campionato, amichevoli e tornei, per le Società e i Gruppi Sportivi che svolgono attività continuativa), si dovrà provvedere al pagamento del canone concessorio delle palestre in due rate:

- 50% all'atto della stipula della convenzione, per le attività relative al periodo Settembre – Dicembre;
- 50% entro il 31 gennaio di ogni anno, relativamente al periodo Gennaio – Giugno, secondo i canoni concessori stabiliti.

Le Società e i Gruppi Sportivi che non svolgono attività continuativa annuale, provvederanno a pagare contestualmente al rilascio dell'autorizzazione all'uso della palestra, il canone dovuto.

ARTICOLO 15 – FUNZIONI DI CONTROLLO – REVOCA

Il Comune svolge funzioni di controllo per il tramite degli Uffici Segreteria e Tecnico, verificando all'interno delle palestre scolastiche che il presente regolamento venga rispettato da parte delle Società o dei Gruppi Sportivi concessionari.

La concessione può essere revocata, a giudizio del Comune, per reiterata inosservanza delle prescrizioni dei presenti criteri, senza che la Società o il Gruppo concessionario possa avanzare richiesta di danni o altra somma a qualsiasi titolo.

L'inosservanza delle prescrizioni si intende reiterata nel caso che si superino le tre violazioni con relativa contestazione.

La concessione della palestra sarà revocata da parte del Comune a quelle Società o Gruppi Sportivi che, pur avendo ottenuto la concessione della palestra, non ne facciano uso o la sub – concedano a terzi.

ARTICOLO 16 – MANCATO PAGAMENTO DEL CANONE

In caso di mancato pagamento entro i termini indicati all'articolo 14, si procederà come segue:

- a) sollecito scritto, invitando al pagamento entro 10 (dieci) giorni dalla notificazione dello stesso;
- b) nel caso di mancato pagamento entro il nuovo termine assegnato, avvio da parte del Responsabile dell'Ufficio Segreteria della procedura di riscossione coatta e dell'eventuale revoca della concessione.

Nel caso in cui al comma precedente, sono comunque dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale per ogni giorno di ritardato pagamento.

Il Comune può, altresì, procedere alla revoca della concessione nel caso in cui, effettuati d'ufficio i lavori necessari a seguito dell'inadempimento del concessionario, questi non provveda alla restituzione degli importi pagati dal Comune e all'eventuale risarcimento del danno dallo stesso subito, entro 30 giorni dalla richiesta.

ARTICOLO 17 – NORMA SPECIALE PER I GRUPPI SPONTANEI

Il Comune, proprietario dell'immobile, può motivatamente stabilire, in deroga a quanto sopra riportato e valutando ogni singolo caso, che l'uso della palestra sia consentito, una tantum, ai Gruppi spontanei, non affiliati ad alcuna associazione sportiva o ricreativa.

Il loro rappresentante, maggiorenne, dovrà sottoscrivere una apposita dichiarazione, oltre agli altri punti previsti nell'apposito modulo di richiesta palestre, in cui dichiara di aver avvertito i componenti del Gruppo che tutti i danni che dovessero subire personalmente o arrecare alle persone presenti, sono a suo carico e di tutti i presenti nella palestra in solido con lui, o dei genitori di eventuali presenti minorenni, liberando l'Ente proprietario da qualsiasi responsabilità in merito.